

# Assicurazioni delle scuole: L'iter corretto e gli errori da evitare

**Polizze, procedure di gara e relativa modulistica: come tenersi al riparo da indicazioni fuorvianti**

In questo periodo dell'anno, esperti di settore (Assicurativo e Scolastico) si cimentano in pubblicazioni aventi come tematica dominante la materia assicurativa, i suoi svariati ambiti di tutela nonché le procedure di gara da porre in essere per la scelta dell'assicuratore. Abbiamo avuto il piacere di visionarne diverse, in parte distribuite in allegato a periodici scolastici ed in parte diffuse dagli stessi assicuratori e, all'esito del loro esame, ci sembra opportuno evidenziare alcune problematiche, al fine di fornire un utile strumento di carattere critico ed informativo. Una delle pubblicazioni che ha avuto maggiore diffusione è sicuramente quella allegata al mensile PAIS di luglio 2010 e della quale forniremo un dettagliato commento.

## **Contesto di riferimento corretto! Peccato per gli aspetti tecnici (assicurativi) e la modulistica**

La pubblicazione in esame si divide in due sezioni una inerente gli aspetti normativi e di indirizzo metodologico ed una specifica inerente il bando di gara degli aspetti assicurativi. La parte generale delle predette pubblicazioni a cura di Laura Paolucci e Roberto Capaldo, appare ben costruita in quanto correttamente illustrato il contesto di riferimento. Viceversa quella specifica e più squisitamente tecnica (curata dal Direttore di PAIS e da Carmelo Burgio), evidenzia diverse lacune e, per certi aspetti, un uso non coerente delle norme inerenti la materia assicurativa e le gare d'appalto.

Le indicazioni fornite in merito ai criteri da rispettare per partecipare alla gara d'appalto, la tempistica e la scelta della procedura più idonea, trattati nella prima parte della pubblicazione, sono generalmente corrette. Peccato che la modulistica che segue (suggerita alle scuole per la procedura di gara), vada nella direzione opposta, ovvero è in contrasto con le norme di riferimento. La rassegna di tutte le clausole che, secondo gli autori, sarebbe opportuno ed auspicabile inserire nei vari contratti, genera confusione nei possibili utilizza-

tori dello strumento. E' sicuramente utile ed efficace stilare un vero e proprio "testo di gara" o "Capitolato Tecnico" da assumere come punto di riferimento oggettivo per la procedura di appalto con innegabili effetti benefici per le Scuole. Ma per una completa e coerente analisi appare necessaria la conoscenza della problematica assicurativa e la considerazione attenta dell'incidenza del rischio, in funzione del rilievo e dell'importanza della relativa garanzia.

## **Corretta la stipula di polizze Poliennali nell'interesse della Scuola. Si riducono i costi, si ottengono condizioni tecniche più vantaggiose e la Scuola è sempre libera di recedere anticipatamente dal contratto**

Le osservazioni sviluppate nella pubblicazione di PAIS circa la durata del contratto di assicurazione, vanno nella direzione opposta a quella costantemente e generalmente applicata nelle gare di appalto per le coperture assicurative degli Enti Pubblici. Suggerire infatti di limitare la durata dei contratti assicurativi a 12 mesi per non incorrere in procedimenti derivanti da illegittimità contabile, è semplicistico e antieconomico.

Le spese che gli Enti Pubblici devono sostenere per indire una gara, tra costi diretti ed indiretti, così come l'opportunità di garantirsi per più anni, condizioni tecnico economiche altrimenti non più reperibili, possono ampiamente e ragionevolmente giustificare il ricorso all'appalto poliennale, ferma la facoltà per l'Ente Appaltante di inserire in ciascun contratto una clausola di rescindibilità annuale che consenta alla Scuola di anticipare l'originaria scadenza (si consideri a tal proposito la garanzia "terremoto", ancora operante, per via dell'appalto poliennale, su svariati contratti Incendio di importanti Enti Locali in Abruzzo; in caso di contratto annuale, dopo il terremoto del 2009, sarebbe risultato difficile ed economicamente oneroso reintrodurla nei nuovi contratti, a causa dell'impenna-

ta dei costi di riassicurazione).

Anche attraverso una semplice ricerca su web, potrà evincersi che la quasi totalità delle stazioni che appaltano pubblici contratti assicurativi, prevedono una durata degli stessi che varia dai 36 ai 60 mesi.

### **Attenzione a non confondere la “Procedura negoziata” con l’“Affidamento Diretto”**

Sempre in tema di durata dell'appalto, il suggerimento di prevedere durata annuale del contratto, per poi procedere, ove ritenuto opportuno, ad affidamento diretto al medesimo soggetto, richiamando l'art. 57 comma 5, lett. B del D. Lgs 163/06, per una durata massima di ulteriori anni tre, confligge con la ratio dell'articolo stesso, considerato che quest'ultimo sancisce il ricorso alla procedura negoziata (non l'affidamento diretto...) senza previa pubblicazione di un bando di gara: ***“...le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*** per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi ***la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario***; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28”...].

### **Polizze Gratis: Corretto il principio di non ammissibilità. Attenzione però alla modulistica suggerita**

Anche su questo argomento si conferma la discordanza tra la parte normativa e quella relativa alla modulistica di gara dell'allegato alla rivista PAIS. Infatti l'autore della parte normativa, sostiene il divieto di assicurare “garanzie accessorie”, dichiarate come gratuite per l'Ente, poiché strettamente ed inscindibilmente connesse alle garanzie principali della polizza (che sono a titolo oneroso) e sulle quali hanno un inevitabile riflesso consistente in un aumento dei premi a carico dell'Ente Pubblico. Il premio apparentemente “abbuonato” in relazione alle garanzie a favore dei singoli amministratori e dirigenti si ottiene aumentando il premio degli Alunni e

quindi dell'Ente. Se si considera in via più generale il principio che sottende al ragionamento elaborato dall'autore e non lo si limita strumentalmente alla sola Responsabilità Patrimoniale del Dirigente e del DSGA, allora possiamo certamente affermare che ***non è ammissibile valutare contratti di assicurazione che presentino ambiti di applicazione, elementi e soggetti assicurati a titolo gratuito***. Peccato che la struttura di gara ed il modello di lettera di invito, suggerite dagli Autori nella seconda parte della pubblicazione, siano in contrasto con quanto esposto in precedenza ed inducano la Scuola in errore facendo valutare favorevolmente il rilascio ***a titolo gratuito*** di coperture assicurative per una moltitudine di soggetti tra i quali i Dirigenti ed i DSGA che hanno, peraltro, la responsabilità della scelta. Attesa la validità di quanto affermato dall'Avvocato Paolucci nella parte normativa della pubblicazione, lasciamo al lettore la valutazione circa le conseguenze di un suggerimento di questo tipo.

### **Modulistica: Lettera di invito alla presentazione delle offerte, Modulo A) e Modulo B). Una rassegna di errori e di consigli arbitrari**

Sin da una prima lettura della seconda parte dell'opera inerente la modulistica, ci si accorge della presenza di numerose anomalie e incongruenze nei documenti che gli autori suggeriscono di utilizzare, nella struttura di gara ed in generale nella metodologia consigliata per attribuire i punteggi relativi alle offerte pervenute. Gli Autori, nei criteri di aggiudicazione, stabiliscono che il punteggio massimo ottenibile è pari a 240 punti... Peccato che facendo una banale addizione dei punti ottenibili la somma totale risulti 247 !!! L'evidenza e la valenza dell'errore di calcolo sull'impianto della valutazione e sul risultato deve indurre alla massima prudenza nella considerazione delle prospettazioni.

Dunque, evidenziamo di seguito le principali criticità riscontrate nella pubblicazione di PAIS, lasciando al lettore la valutazione circa l'opportunità di utilizzare gli strumenti suggeriti.

### **Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio di assicurazione a favore degli alunni e del personale per l'A.S. 2010/2011**

1. Il modello di lettera di invito suggerito prescrive che i documenti siano inviati utilizzando un plico contenente due buste, una relativa all'***Offerta***

**Amministrativa** “Busta 1” ed una relativa all’**Offerta Economica** – “Busta 2”.

Purtroppo in relazione a quest’ultima si evidenzia che utilizzando il “Modulo B Offerta Economica” predisposto dagli Autori, essa induce ad una grave irregolarità, risultando di fatto un’**Offerta Tecnica** che contiene anche quella **Economica**, in spregio ai generali principi di riservatezza e segretezza che tale tipo di offerta deve avere;

### **Le polizze gratis non sono ammissibili, ma gli Autori se ne dimenticano. Tanto le responsabilità sono del Dirigente!!!**

2. Lo stesso modello di lettera di invito suggerito dall’autore, dispone espressamente che la polizza operi **a titolo gratuito** nei confronti di numerosi soggetti nonostante l’Avv. Paolucci nella prima parte della pubblicazione avesse correttamente evidenziato la non ammissibilità delle garanzie a titolo gratuito. In virtù della ineccepibile premessa, faticiamo a non considerarli incidenti sul costo della polizza stessa e quindi non ammissibili.

La posizione dell’ignaro Dirigente che dovesse utilizzare questa modulistica si aggrava se si considera che la voce “gratuità personale scolastico”, prevede una squilibrata quanto irragionevole forbice di ben 16 punti ( + 8 e – 8) tra coloro che “non concedono” e coloro che “concedono” le gratuità per il Dirigente Scolastico, per il Direttore Servizi Generali Amministrativi e per gli operatori scolastici (da 3 a 5).

Atteso che, come asserito dall’avv. Paolucci, è vietato regalare le polizze:

*Perché si premia l’agenzia che regala le garanzie a favore di DS, DSGA ed Operatori Scolastici?  
Di chi le responsabilità di una procedura di gara basata su questi irragionevoli parametri?  
Di PAIS, degli Autori, degli Assicuratori o dell’Ignaro Dirigente?*

3. I criteri di aggiudicazione fissati nella lettera di invito prevedono, con modalità riduttive, semplicistiche e contrarie allo spirito che governa il libero mercato, un limite minimo di costo che non può essere ulteriormente ridotto. Aderendo a tale indicazione, si vorrebbe di fatto “impedire” a Compagnie particolarmente “competitive”, di mettere in atto politiche che in virtù di molteplici fattori – su tutti la libera concorren-

za - possano spezzare “determinati equilibri” a esclusivo beneficio dell’Ente appaltante, che sosterebbe un costo minore.

Tale riflessione assume carattere ancor più rilevante se si considera il peso ponderale che nella gara di cui trattasi viene attribuito complessivamente alla componente economica (su 240 punti complessivamente assegnabili - o 247 per chi è pratico di addizioni - il punteggio massimo attribuibile alla componente prezzo risulta pari rispettivamente a 8 punti per l’opzione “soggetti assicurati a titolo oneroso A” e 5 punti per l’opzione “soggetti assicurati a titolo oneroso B”); nella migliore delle ipotesi, ovvero in cui la Compagnia aggiudicataria ottenga il massimo punteggio tecnico e formuli nel contempo la migliore offerta economica, la distribuzione del punteggio tra offerta tecnica ed offerta economica è rappresentata dalle seguenti percentuali: OFFERTA TECNICA 97%, OFFERTA ECONOMICA 3%! Una proporzione, tra l’altro, che non rispetta i dettami imposti dalle norme vigenti *[fatto 100 il punteggio massimo assegnabile tra offerta tecnica ed economica, una corretta distribuzione dei pesi ponderali dovrebbe tradursi normalmente in 50 punti per offerta tecnica e 50 punti per offerta economica, con lievi oscillazioni che spostino l’ago della bilancia più sul versante tecnico piuttosto che su quello economico in funzione della delicatezza dell’appalto]*.

### **Ambiti di applicazione della polizza**

4. La voce “ambiti di applicazione della polizza”, consente, in modo paradossale, di limitare l’operatività della polizza escludendo attività particolarmente importanti per la scuola con penalizzazioni ridicole (1 o 2 punti). Peraltro agli ambiti elencati (tutti con diretto riflesso sulla tutela degli assicurati), viene attribuito sempre lo stesso identico punteggio.

Con questo improprio suggerimento sarà possibile escludere i sinistri che si verificano durante le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici, tutte le attività legate all’educazione fisica e quelle inerenti le gite, e così si perderebbero solo 3 punti, facilmente recuperabili “regalando la polizza” al Dirigente ed al DSGA !!!

Tutto ciò, a nostro parere, nel solco di una evidente leggerezza nel valutare e ponderare elementi tecnici essenziali e centrali del contratto.

## Sezione 2

### Valutazione Responsabilità Civile

5. La sezione 2 inerente alla Responsabilità Civile (tralasciando la confusione tra massimale e limite di risarcimento), prevede un punteggio massimo conseguibile pari a 40 punti con svariate voci che individuano massimali di garanzia più o meno premianti; anche in questo caso l'attribuzione dei punteggi conferma un certo squilibrio nel ponderare il contesto di riferimento che non trova giustificazione alcuna nemmeno a livello storico/statistico del contesto di riferimento. L'attribuzione del punteggio deve infatti tenere conto della probabilità che si verifichi il sinistro e della presumibile massima magnitudo dello stesso, con particolare riferimento a quanto storicamente desunto dalle statistiche nel ramo di riferimento e ancor più nello specifico contesto (in questo caso scolastico).

A conferma di quanto detto riportiamo l'esempio che segue:

6. Di difficile comprensione, inoltre, appare la ratio circa l'attribuzione di 5 punti alla voce "responsabilità civile personale degli assicurati", di 5 punti alla voce "responsabilità civile alunni in itinere" e di ben 7 punti per la garanzia RCO rispetto ai 40 punti complessivamente assegnabili alla sezione di riferimento.

**Massimale 3 Milioni o 9 milioni: per PAIS è lo stesso. E per la Scuola?**

### SCENARIO COMBINATO

- Voce - Responsabilità Civile Terzi massimale per sinistro
- Punteggio: punti 5 per massimale maggiore di € 10 Milioni  
punti 2 per massimale compreso tra € 10 Milioni e € 3 Milioni  
punti -5 per massimale minore di € 3 Milioni.

#### IPOTESI

*Compagnia A* offre un massimale per sinistro unico pari a € 3 Milioni ed ottiene punti 2  
*Compagnia B* offre un massimale per sinistro unico pari a € 5 Milioni ed ottiene punti 2  
*Compagnia C* offre un massimale per sinistro unico pari a € 9 Milioni ed ottiene punti 2

- Voce - Responsabilità Civile Terzi limite di risarcimento per anno
- Punteggio: punti 7 per nessun limite di risarcimento per anno (Illimitato)

punti 2 per limite di risarcimento per anno maggiore di Euro 10 Milioni;

punti 7 per limite di risarcimento per anno minore di Euro 10 Milioni.

#### IPOTESI

*Compagnia A* offre: Nessun limite di risarcimento per anno (Illimitato) ed ottiene punti 7  
*Compagnia B* offre: Limite di risarcimento per anno di Euro 15.000.000 Milioni ottiene punti 2  
*Compagnia C* offre: Limite di risarcimento per anno di Euro 9.000.000 Milioni ottiene punti - 7

### RISULTATO COMPLESSIVO VOCI RCT

*Compagnia A* ottiene punti 9  
*Compagnia B* ottiene punti 4  
*Compagnia C* ottiene punti - 5

La simulazione sopra riportata testimonia quanto premesso in ordine all'evidente squilibrio con cui sono stati attribuiti i punteggi.

Paradossalmente, la Compagnia che ottiene il punteggio più elevato, pari a 9 punti offre il minore massimale per sinistro (€ 3 mln.) accompagnato da un massimale illimitato per anno (probabilmente inutile) ed ottiene un divario di punti estremamente significativo (addirittura 16 punti) nei confronti dell'ultimo classificato di questa simulazione che offre, al contrario, un apprezzabile massimale per sinistro e per anno pari a € 9 mln. La conclusione di questa attendibile ipotesi (solo all'evidenza articolata) è che la compagnia che ottiene il punteggio più elevato è anche quella che offre in assoluto le minori garanzie; il massimale per sinistro di € 3 mln. senza limite annuo, nel caso di acclarata responsabilità dell'assicurato e di unico sinistro che coinvolga più soggetti, potrebbe non risultare sufficiente a ristorare tutti i danneggiati, a differenza del massimale offerto dall'ultimo classificato che invece potrebbe risultare capiente.

**Franchigia: 100 Euro o 1.000.000 per PAIS è lo stesso!!! E per la Scuola?**

7. Proseguendo nell'articolato viatico connesso alla compilazione e comprensione delle voci che com-



pongono le schede di gara, la voce “presenza di franchigia”, presenta un punteggio di 4 punti se la Compagnia accetta che non vi sia franchigia e un punteggio di -4 punti se la Compagnia non accetta e dunque introduce una franchigia (senza alcun riferimento all’entità della stessa). Orbene, rimettendo i panni del funzionario di cui in precedenza ed ipotizzando l’introduzione di una franchigia frontale di € 1 mln., in applicazione di quanto previsto nella lettera di invito, la penalizzazione che subirebbe è la stessa che verrebbe comminata ad un concorrente che avesse introdotto una franchigia di € 100 per sinistro (e ciò a dimostrazione della asetticità e mancanza di equilibrio dell’architettura di gara così impostata).

### **Operatività della polizza ed esclusioni: Possibile non garantire nulla ed aggiudicarsi comunque la gara !!!**

8. In generale lo schema di gara predisposto si presta a nascondere gravi limitazioni della garanzia Responsabilità Civile che ad insaputa della scuola potrebbe escludere i seguenti danni:

- Conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazioni e abuso sessuale.
- Morali, senza danni fisici e disturbi mentali e psichici.
- Conseguenti alle diffamazioni e le infamie.
- Conseguenti e sequestri e scomparse di persona.
- Conseguenti a contagio di poliomielite, meningite cerebro spinale, H.I.V. (AIDS) ed epatite virale e malattie in genere.
- Derivanti da aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo. *(Si noti la finezza stilistica che, con l'utilizzo della locuzione “anche”, produce ad esempio l'esclusione del bullismo !!!)*
- Conseguenti all’uso o alla manipolazione di prodotti chimici...omissis... Causati dall’uso di armi da fuoco.
- Conseguenti a perdita di dati elettronici e relativi a qualsiasi attività svolta via internet.

A nostro avviso non è accettabile stipulare una polizza che contempra queste esclusioni, soprattutto se tali informazioni sono celate alla scuola e vanno a discapito di competitor che invece le comprendono.

### **Sezione 3 Valutazione Infortuni**

La sezione 3 INFORTUNI, considerata evidentemente di gran lunga la più importante di tutte, prevede un punteggio massimo assegnabile di 90 punti.

Anche in questo caso, analogamente a quanto rilevato nelle precedenti sezioni, si aprono scenari paradossali

ed inquietanti, per i quali, vengono attribuiti punteggi immotivati a voci assolutamente marginali tralasciando di valutare adeguatamente garanzie quali la *Morte* e l'*Invalidità Permanente* che sono determinanti per offrire la necessaria tutela agli assicurati (il vero cuore della polizza). Il dubbio legittimo è che questa stravagante rassegna di clausole alle quali vengono assegnati punteggi casuali sia il frutto di un “*malgoverno di fonti tecniche*” che, ad ogni modo, espone a gravi responsabilità gli ignari Operatori Scolastici che dovessero decidere di adottare questo strumento in assoluta buona fede.

### **La struttura di gara non consente di valutare la presenza di Franchigie o Limitazioni per la garanzia Invalidità permanente, Un caso? Una dimenticanza? O un errore voluto?**

9. La modulistica che l’autore consiglia di utilizzare non consente di valutare adeguatamente la garanzia Invalidità Permanente poiché permette di verificare esclusivamente la somma assicurata senza tenere in alcuna considerazione le “Modalità di Calcolo” della stessa.

Non ci riferiamo all’adozione della usuale Tabella INAIL, ma all’eventuale utilizzo di altre “TABELLE DI CALCOLO” inserite solitamente per limitare le prestazioni dell’Assicuratore.

Anche l’introduzione della franchigia espone la Scuola e gli Assicurati a gravi rischi. Infatti la struttura di gara consente l’inserimento di una franchigia con un penalizzazione di soli 5 punti senza però valutare l’entità della stessa. Ci spieghiamo meglio: per gli Autori, inserire una franchigia del 3% fissa è uguale ad inserirne una del 50% fissa !!! Riteniamo che questo aspetto da solo possa dissuadere i lettori dall’utilizzo di un modello di gara così approssimativo, tale da determinare agevolazioni per qualche compagnia di assicurazione in pregiudizio degli interessi delle scuole, in danno di una adeguata e corretta copertura dei rischi con riguardo al premio.

### **Diaria da Gesso:**

10. Il punto e. della sezione 3 offre interessanti spunti di riflessione, perché prevede, in barba alla reale economia tecnica della sezione stessa, l’attribuzione di ben 7 punti (o la conseguente detrazione di altrettanti punti) in caso di accettazione (o non accettazione) della voce “diaria da gesso e/o immobilizzazione anche per lesioni non radiologicamente accertate, comprese dita delle mani”, a prescindere dall’entità della diaria stessa. Quindi o si offrono 200,00 Euro al giorno o 5,00 Euro al giorno si ottiene lo stesso punteggio!!!

## Garanzie fantasiose, Valutazioni arbitrarie e possibile inefficacia della polizza

11. Altri elementi stridenti, circa l'arbitraria attribuzione dei punteggi, sono rappresentati da alcune delle seguenti voci:

- “Raddoppio IP di alunni orfani”: 2 punti;
- “Capitale aggiuntivo per IP superiore al 75%”: 4 punti;
- “Cumulabilità tra la garanzia Rimborso Spese Mediche con le altre garanzie di polizza” 5 punti;
- “Danni a biciclette” 1 punto;

Si rifletta sul fatto che un Assicuratore potrebbe decidere di concedere queste garanzie marginali (sarà sufficiente verificare quanti casi di questi si sono verificati in un decennio per rendersi conto dell'assoluta inutilità o marginalità di queste garanzie) per recuperare 12 punti che potrebbe aver perso escludendo ad arte i principali “AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLIZZA” quali: Attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici, o Giochi della Gioventù, o Gite, o Educazione Fisica, ad ognuno dei quali ambiti gli Autori attribuiscono individualmente 1 punto. Tutto questo, oltre che irragionevole, appare estremamente rischioso.

Tralasciamo, per carenza di contenuti, la sezione dedicata alla Tutela Giudiziaria, alla quale sono attribuiti complessivamente soli 10 punti, evidenziando una sola anomalia: perché premiare una polizza che esclude le vertenze contro la Scuola contraente da parte degli Alunni, se gli stessi pagano il premio? Appare evidente la gravità della carenza, ma non risulta chiaro il motivo dell'esclusione che si traduce in un vantaggio ingiusto dato alla polizza (e di conseguenza all'assicuratore) che non viene penalizzata per tale esclusione. Si tratta ancora di un'ennesima svista dell'autore dello strumento di valutazione (con attribuzione di punteggio) e comparazione delle offerte per l'assicurazione dei rischi della scuola e degli alunni?

## Sezione 5

### Valutazione Garanzie Assistenza

12. Coerentemente con lo stile di assegnare punteggi a caso a garanzie inutili, nella sezione Assistenza rileviamo i seguenti elementi: “Invio di un accompagnatore in sostituzione” (punti 2) – “Abuso di alcolici e psicofarmaci” (punti 5) – “Uso non terapeutico di stupefacenti” (punti 5) – “Gioco del calcio” (punti 3) tutti di irrilevante impatto assicurativo, ma che valgono complessivamente la bellezza di 15 punti e che ovviamente, se non ricompresi, comportano una pari decurtazione.

In questo modo, la Scuola si troverebbe a scegliere delle polizze assolutamente non in linea con le sue esigenze.

Anche per le garanzie Assicurazione Bagaglio, Annullamento Viaggi, Annullamento Corsi non si tiene in alcuna considerazione il massimale assicurato, nè la portata delle garanzie (limitazioni e franchigie) ma solo la presenza o l'assenza delle stesse. Lasciamo a voi la libertà di valutare l'equità e l'attendibilità di questo strumento.

### Valutazione Varianti e altre garanzie: Anomalie, Stranezze ed un pizzico di cattivi pensieri

13. L'ultima sezione da analizzare, la n°6, è alla voce “servizi e prestazioni aggiuntive” che contempla una serie di voci di cui francamente non comprendiamo nè la necessità nè la portata. Infatti non comprendiamo se siano “Garanzie di Polizza”, “Prestazioni di Assistenza” o “Arbitrarie iniziative dell'Agenzia offerente”:

- “Assistente dedicato per gestione commerciale e sinistri” (più o meno 2 punti)
- “Assistenza on line continua durante l'orario di ufficio” (più o meno 2 punti)
- “Assistenza telefonica 24h su 24h scuola e famiglia” (più o meno 2 punti)
- “Denuncia e gestione sinistri **totalmente** on-line” (più o meno 1 punto)

Tuttavia proprio la presenza di queste voci, unitamente ad altre, rafforza il dubbio espresso in precedenza sul fatto che questo lavoro sia stato stilato tenendo presente un particolare prospetto di offerta assicurativa, piuttosto che la problematica derivante dalla considerazione dei rischi e dell'idoneità e convenienza della proposta assicurativa.

**La “Certificazione di Qualità” non è sinonimo di bontà, ma di tracciabilità.** Gli autori introducono questa “chicca” sulla certificazione di qualità. Infatti, qualora l'Agenzia offerente sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 vengono attribuiti ben 5 punti che, ahimè, saranno detratti ai malaugurati partecipanti che non possiedono questo requisito.

In relazione a quest'ultimo elemento, cui vengono peraltro attribuiti non pochi punti, solleviamo una forte perplessità in ordine a:

- Legittimità di introdurre un requisito soggettivo dell'offerente nella fase di valutazione delle offerte tecniche (gli ultimi riferimenti normativi confermano che tale requisito può essere richiesto in sede di pre-qualificazione degli offerenti, ma non può essere oggetto di successiva valutazione e tantomeno di attribuzione di punteggio);

- Legittimità di attribuzione del punteggio alle sole agenzie “*certificate*”, tralasciando altri soggetti, anche più qualificati, che possono formulare offerte nei termini stabiliti (Gerenze di Compagnie – Direzioni Tecniche di Compagnie) e che, verosimilmente, sono sprovvisti di certificazione, a causa della complessità dei processi che caratterizzano in maniera articolata le strutture organizzative delle Compagnie.

### **Criteri di valutazione errati e dubbi sulle varianti**

14. L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata a colui che avrà totalizzato il punteggio più elevato e, in caso di parità, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il seguente ordine:

1. Valutazione generale – Premio, rischi assicurati e tolleranza
2. Infortuni
3. Responsabilità Civile
4. Tutela Giudiziaria
5. Assistenza
6. Varianti e altre garanzie

Purtroppo si osserva che le disposizioni speciali relative alle gare identificano il peso ponderale afferente al merito tecnico delle offerte in misura correlata ai punteggi ed alla relativa importanza attribuita originariamente; assodato ciò, ne deriva che l'ordine di priorità sopra riportato contraddice quanto sancito ed andrebbe rideterminato secondo la seguente cronologia:

1. Infortuni (peso ponderale complessivo 90)
  2. Valutazione generale – Premio, rischi assicurati e tolleranza (peso ponderale complessivo 40 o 47 !!!)
  3. Responsabilità Civile (peso ponderale complessivo 40)
  4. Assistenza (peso ponderale complessivo 40)
  5. Varianti e altre garanzie (peso ponderale complessivo 20)
  6. Tutela Giudiziaria (peso ponderale complessivo 10)
15. Dulcis in fundo, è stata inserita la nota “non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella richiesta di offerta”. Questa dicitura ingenera un fisiologico dubbio su come debba interpretarsi, e rispetto a cosa, una variante peggiorativa; analogamente, ci si domanda che cosa si intenda per modifiche su aspetti sostanziali. Inoltre, la successiva dicitura “le eventuali ulteriori garanzie e presta-

zioni superiori rispetto a quelle previste, saranno considerate integrative e verranno valutate” non contiene alcun elemento per individuare i criteri con cui saranno valutate tali garanzie e prestazioni, tantomeno, i punti a disposizione e la fissazione di un eventuale limite massimo entro il quale ammettere integrazioni e migliorie.

### **Istituzioni Scolastiche e Contratti Assicurativi:**

#### **ISTRUZIONI DA “NON SEGUIRE” !!!**

In conclusione, nutriamo forti dubbi circa il ricorso ad una procedura asettica e selettiva nei termini suggeriti dal periodico PAIS, in primo luogo perché contraddittoria e per certi aspetti di difficile comprensione e, in secondo luogo, perché non riferita ad un testo di gara che gli offerenti possano analizzare ed eventualmente modificare, integrando od eliminando, se del caso, gli elementi che confliggono con i relativi criteri assuntivi, ma bensì riferita a presunte garanzie la cui articolazione normativa potrebbe differire in maniera tanto evidente da rendere il terreno di valutazione delle offerte squilibrato, non omogeneo e dunque non comparabile. Si pensi ad esempio come tre diverse compagnie, seguendo pedissequamente le prescrizioni suggerite, possano interpretare e tradurre in clausole completamente differenti le garanzie “responsabilità civile personale degli assicurati” piuttosto che la “*diaria da gesso*” o l’“*Invalidità permanente*”.

Ogni compagnia imposterà la clausola con tenore e contenuti che saranno la diretta espressione delle modalità assuntive del rischio tipiche della stessa, impostazione che renderà profondamente diverse tra loro le clausole, con conseguente impossibilità di procedere a qualsivoglia comparazione.

La soluzione da noi individuata per facilitare l'orientamento in tale ginepraio, che appare peraltro condivisa anche dal MIUR, è quella di suggerire all'ente appaltante di utilizzare un “Capitolato di polizza” che traduca le esigenze assicurative della scuola (anche facendosi supportare da un broker così come avviene ormai nella maggior parte degli Enti Locali in Italia, con ampia e comprovata soddisfazione sia degli Enti appaltanti che delle Compagnie di Assicurazione). Questo documento contrattuale rappresenterà la base tecnica su cui impostare la gara d'appalto, evitando così problemi e contestazioni e consentendo la partecipazione di più compagnie.

*Stefano Rachele \**

*\* Broker di Assicurazione  
esperto in materia di gare d'appalto  
nella Pubblica Amministrazione*